



CH-3003 Berna, USTRA

**Alle
Direzioni cantonali competenti
in materia di circolazione stradale**

Vs. rif.:
Ns. rif.: H344-0463/Bon
Collaboratore/trice: Niklaus Boschung
Berna, 3 novembre 2008

Istruzioni per veicoli d'epoca

Signore e signori Consiglieri di Stato,

ai sensi delle presenti istruzioni un veicolo è considerato d'epoca dopo più di 30 anni dalla sua prima messa in circolazione. Inoltre non deve essere usato regolarmente e solo a scopi esclusivamente privati. Deve corrispondere al modello originario e vantare uno stato tecnico ed un aspetto impeccabile.

I veicoli d'epoca vengono generalmente utilizzati solo in occasioni particolari o al fine di evitare danni dovuti ad uno stazionamento prolungato. Siccome questi testimoni del passato richiedono un'accurata manutenzione da parte dei loro detentori, si giustifica, sempre garantendo la sicurezza sia dal punto di vista tecnico come pure stradale, l'adozione di una regolamentazione speciale che tenga conto allo stesso tempo dell'impiego particolare e dell'importanza di questi veicoli come bene culturale tecnico.

A seguito delle difficoltà d'applicazione riscontrate dai Servizi di Circolazione, le istruzioni dell'USTRA del 2 ottobre 1998 concernenti i veicoli d'epoca sono state riviste, aggiornate e completate. Per gli esperti dei Servizi di Circolazione diventa infatti sempre più complesso valutare se il veicolo corrisponde al modello originario e se lo stato tecnico e l'aspetto sono impeccabili. Queste difficoltà provocano inutili perdite di tempo e discussioni poco piacevoli con i detentori dei veicoli. È previsto che, per ottenere (o mantenere) lo status di veicolo d'epoca, la nuova regolamentazione può richiedere documenti supplementari, come ad esempio la cosiddetta «FIVA Identity Card», ovvero una carta d'identità per veicoli storici rilasciata dalla fede-


■
razione internazionale delle auto d'epoca (FIVA¹). Questo documento, che può essere richiesto alla corrispondente federazione svizzera (FSVA²), è rilasciato sulla base di una perizia svolta da specialisti e responsabili tecnici accreditati della FSVA i quali valutano e documentano anche l'autenticità e lo stato generale del veicolo. Gli esperti della circolazione possono così concentrarsi sugli aspetti rimanenti, in particolare la sicurezza. La carta d'identità FIVA è valida dieci anni e costa per autoveicoli Fr. 270.-, per motoveicoli Fr. 70.- e per rimorchi Fr. 70.-.

Le restanti modifiche apportate alle istruzioni sono di minore entità e tengono in considerazione le difficoltà e le ambiguità riscontrate sino ad ora.

Le novità introdotte sono state concordate con le associazioni mantello dei club dei veicoli d'epoca e con l'associazione dei Servizi della Circolazione (asa).

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade



Rudolf Dieterle
Direttore

Allegato

Nuova versione delle istruzioni per veicoli d'epoca

Copia del presente scritto è stata inviata anche alle associazioni, alle organizzazioni e agli Uffici federali interessati.

¹ Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA); http://www.fiva.org/Index_IT.htm

² Fédération Suisse des Véhicules Anciens; <http://www.fsva.ch>.



H344-0463

Berna, 3 novembre 2008 / Bon

Istruzioni per veicoli d'epoca

(articolo 220 capoverso 1 OETV³, articolo 76a OAV⁴ nonché articolo 24 OLR 1⁵)

1. Sono considerati veicoli d'epoca i **veicoli a motore** che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. la prima messa in circolazione risale a oltre 30 anni fa;
 - b. sono utilizzati solo a scopi privati. In particolare non sono ammesse le corse offerte al pubblico dietro compenso e quelle svolte a scopo lucrativo (ovvero quando per la corsa viene corrisposto un compenso che supera i costi del veicolo e le spese del conducente). L'autorità d'immatricolazione può prevedere altre restrizioni d'uso nella licenza di circolazione (ad es. limitare numero di passeggeri ammessi);
 - c. non vengono regolarmente usate. Il chilometraggio annuo medio è limitato a 2000-3000 chilometri oppure a circa 50-60 ore operative.
 - d. devono corrispondere al modello originario;
 - e. vantano uno stato tecnico e un aspetto impeccabili, tenendo in considerazione che sono ammesse tracce d'usura che possono insorgere nonostante una cura appropriata.

I **rimorchi** sono considerati d'epoca solo quando hanno un legame particolare con il veicolo trattore certificato «d'epoca» (ad es. rimorchio jeep) o meritano di essere conservati per altri motivi (ad es. roulotte storica). Nella licenza di circolazione deve essere menzionato il veicolo trattore.

Per valutare il rispetto delle condizioni illustrate alle lettere d ed e possono essere richiesti documenti supplementari, ad esempio la carta d'identità FIVA⁶.

2. Sulla base di controlli successivi, i Cantoni decidono se le condizioni summenzionate sono soddisfatte. La denominazione «veicolo d'epoca» viene indicata nella licenza di circolazione nella rubrica «Uso speciale» o sotto il numero 180 conformemente alla Direttiva 6 dell'Associazione di Servizi della Circolazione (asa). Nel documento vanno pure riportati la data in cui viene concesso lo statuto di «veicolo d'epoca» e il chilometraggio (o le ore operative). Se le condizioni non sono più soddisfatte, lo statuto di «veicolo d'epoca» viene revocato.

³ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

⁴ Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31).

⁵ Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221).

⁶ Fédération Internationale des Véhicules Anciens (http://www.fiva.org/Index_IT.htm).

Per informazioni concernenti la carta d'identità FIVA: Fédération Suisse des Véhicules Anciens (FSVA; <http://www.fsva.ch>).

3. Gli intervalli degli esami successivi possono essere prolungati fino a 6 anni (deroga all'articolo 33 OETV).
4. Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate per più di due veicoli d'epoca (deroga all'articolo 13 capoverso 2 OAV).
5. I Cantoni possono accordare deroghe alle disposizioni entrate in vigore nel 1932 o nel 1933 per i veicoli d'epoca che erano già in circolazione a quel tempo, in modo da non pregiudicarne notevolmente il valore storico. Le condizioni fissate per la garanzia della sicurezza del traffico e dell'esercizio devono figurare sulla licenza di circolazione.
6. Non è necessario un contrassegno che indichi la velocità massima (deroga all'articolo 117 capoverso 2 OETV).
7. Non è necessaria una tavola di demarcazione posteriore (allegato 4 n. 10 OETV).
8. I veicoli d'epoca sono esenti dall'obbligo di equipaggiamento con odocronografi / apparecchi per la registrazione dei dati (deroga all'articolo 100 capoverso 1 lettera b OETV).
9. I conducenti di veicoli pesanti per il trasporto di persone, con più di 9 posti a sedere ammessi (compreso quello del conducente) e considerati veicoli d'epoca, sono esenti dalle disposizioni della OLR 1 nel traffico interno (deroga all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OLR 1).
10. Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore e sostituiscono quelle del 2 ottobre 1998.

Ufficio federale delle strade



Rudolf Dieterle
Direttore